

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Le presenti condizioni generali (di seguito, "Condizioni Generali") sono dirette a stabilire i termini e le condizioni che, unitamente alle clausole specifiche eventualmente riportate nell'ordine d'acquisto (di seguito, l'"Ordine") ovvero nel contratto, accordo quadro, lettera di incarico (di seguito, "Contratto") sottoscritti tra l'Appaltatrice ed una società del Gruppo Rentokil Initial Italia (di seguito, la "Committente"), insieme denominate anche solo "Parti", di cui formano parte integrante e sostanziale, disciplineranno le attività richieste dalla Committente per l'esecuzione di opere e di servizi (di seguito, l'"Appalto").

Le Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale dell'Ordine o del Contratto cui si riferiscono.

1. ORDINE

- 1.1. Gli Ordini si intendono emessi in riferimento ed applicazione delle presenti Condizioni Generali e, unitamente ad esse, costituiscono insieme ai Contratti, i soli documenti che disciplinano l'attività richiesta, oltre ai documenti in essi richiamati.
- 1.2. L'Appaltatrice dovrà comunicare alla Committente l'accettazione dell'Ordine inviandogli conferma d'ordine; il Contratto si intende concluso al momento della ricezione da parte della Committente della conferma d'ordine. In ogni caso, anche in assenza di tale conferma d'ordine, il Contratto si considera concluso e sottoposto alle Condizioni Generali, qualora la Committente accetti le prestazioni eseguite dall'Appaltatrice in base all'Ordine.
- 1.3. Condizioni contrattuali differenti dalle presenti, che vengano allegare, richiamate, aggiunte o modificate dall'Appaltatrice, non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per scritto dalla Committente.
- 1.4. In caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le eventuali condizioni speciali pattuite in deroga e contenute negli Ordini/Contratti, queste ultime prevalgono sulle Condizioni Generali.
- 1.5. La Committente si riserva di effettuare, in forma scritta, la revisione delle presenti Condizioni Generali, comunicandola all'Appaltatrice anche mediante segnalazione di pubblicazione di pubblicazione della versione aggiornata sul proprio sito internet e richiedendo alla stessa di sottoscriverla per accettazione.

2. ORGANIZZAZIONE dell'APPALTATRICE

- 2.1 L'organizzazione e la gestione della attività necessaria alla esecuzione dell'Appalto sono ad esclusivo rischio e onere della Appaltatrice. Restano quindi a suo carico, tra l'altro, le spese del personale, i mezzi d'opera e i materiali necessari alla esecuzione dell'Appalto, compresi i materiali di consumo. L'Appaltatrice garantisce l'esecuzione dell'Appalto con personale, mezzi e materiali adeguati per una realizzazione a regola d'arte.
- 2.2 L'Appaltatrice dovrà documentare per iscritto alla Committente la propria capacità e idoneità tecnico professionale a svolgere le attività oggetto del Contratto. nel rispetto di tutte le leggi applicabili in materia, fornendo alla Committente tutta la documentazione a tal fine ritenuta necessaria dalla Committente stessa (quale, a titolo meramente esemplificativo: iscrizione ad albi professionali, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, ecc.).

3. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 3.1 E' fatto divieto alla Appaltatrice di subappaltare, in tutto o in parte; o di cedere, in qualunque forma, il Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

4. CONTROLLO

- 4.1 La Committente avrà la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esecuzione dell'Appalto, senza che ciò comporti rinuncia da parte della Committente stessa a far valere ogni suo diritto di legge e di Contratto.
- 4.2 A tale scopo e per qualsiasi occorrenza concernente il Contratto, l'Appaltatrice demanderà a idoneo incaricato il compito di tenere i contatti con la Committente e specificatamente con l'ente e/o persona indicata come Direzione Lavori dalla Committente stessa. Il nominativo di tale incaricato e ogni sua variazione dovranno essere comunicati per iscritto alla Committente.

5. PERSONALE DELLA APPALTATRICE

- 5.1 Il personale impiegato dalla Appaltatrice nell'esecuzione dell'Appalto dovrà essere assunto, amministrato e liquidato a norma di legge. In particolare, ma senza pregiudizio della generalità, l'Appaltatrice ha l'obbligo di attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative non inferiori a quelle risultanti dal contratto di lavoro collettivo applicabile per la categoria e per la località in cui si esegue l'Appalto.
- 5.2 L'Appaltatrice garantisce la piena osservanza della normativa in vigore relativa alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro; alle materie professionali e ad ogni altra disposizioni in materia di tutela dei lavoratori; intendendosi per normativa in vigore le norme di legge e regolamentari nonché tutte le norme di buona tecnica dettate dagli organismi a ciò preposti (ISO; CEN, CENELEC, CEI UNI, ecc.).
- 5.3 L'Appaltatrice garantisce inoltre che il personale da essa impiegato nella esecuzione dell'Appalto avrà le occorrenti specializzazioni (e; ove occorrono, le abilitazioni di legge), sarà in numero adeguato (anche in relazione ad obblighi di legge regolanti l'esecuzione dello specifico Appalto) e avrà adeguata preparazione professionale.
- 5.4 L'organizzazione, la gestione e i programmi di impiego del personale necessario alla esecuzione dell'Appalto saranno ad esclusivo rischio e cura imprenditoriale della Appaltatrice e, quindi, ricadranno sotto la sua autonoma responsabilità.
- 5.5 La Committente avrà facoltà di controllare l'adempimento di tali obblighi da parte della Appaltatrice che avrà altresì l'obbligo di fornire prova documentale dell'adempimento di tali obblighi e si riserva di segnalare alle Autorità a ciò preposte le eventuali infrazioni che le risultino.
- 5.6 Resta inteso che il Contratto si risolverà di diritto, in qualunque momento; su semplice comunicazione scritta della Committente, qualora l'Appaltatrice non adempia qualsiasi obbligo nei confronti del suo personale.
- 5.7 Qualora l'esecuzione dell'Appalto comporti la presenza del personale della Appaltatrice negli stabilimento della Committente l'Appaltatrice garantisce che tale personale osserverà le norme di legge nonché le eventuali disposizioni emanate dalla Committente per la sicurezza dei propri dipendenti e/o terzi e per la tutela del proprio patrimonio. La permanenza negli stabilimenti della Committente sarà limitata al tempo strettamente necessario per l'esecuzione dell'Appalto. Se del caso, il personale della Appaltatrice dovrà essere dotato, a cura e spese della Appaltatrice stessa, di idonea divisa munita di contrassegno ben visibile. L'Appaltatrice sarà inoltre tenuta, su richiesta della Committente, ad osservare le prescrizioni disposte dalla Committente in materia di Permessi di Accesso per gli stabilimenti della Committente stessa.

6. ESECUZIONE DELL'APPALTO PRESSO LA COMMITTENTE

- 6.1 Nel caso in cui l'Appalto dovesse avere esecuzione, anche parziale, presso le sedi della Committente, l'Appaltatrice prenderà e darà atto di conoscere e di aver fatto conoscere ai propri dipendenti e/o terzi da essa incaricati lo stato e la consistenza delle aree, dei fabbricati e degli impianti del luogo dove sarà eseguito l'Appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione dell'Appalto.
- 6.2 Per quanto sopra, l'Appaltatrice: si obbliga a prendere gli accordi necessari con il referente preposto dalla Committente prima di eseguire qualsiasi attività all'interno della Committente; sottoscrivendo per presa visione ed accettazione le norme predisposte dalla Committente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione incendi, ecologia; assume ogni responsabilità per i danni a persone e/o cose, anche di terzi, che dovessero verificarsi nella esecuzione dell'Appalto e; pertanto, si obbliga a predisporre ed attuare tutte le misure e cautele

richieste dalla natura dell'Appalto; nonché le disposizioni stabilite dalle norme di legge ed, eventualmente, dalla Committente, in materia di prevenzione degli infortuni e della sicurezza ed igiene sul lavoro.

- 6.3 La Committente fornirà alla Appaltatrice le occorrenti informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e sulle altre circostanze che possono influire sulla esecuzione dell'Appalto in riferimento alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alla prevenzione degli incendi e alla tutela dell'ambiente intero ed esterno.
- 6.4 La Committente e l'Appaltatrice effettueranno congiuntamente un'ispezione dei luoghi dove l'attività oggetto del Contratto verrà eseguita, redigendo un verbale nel quale verranno indicati i rischi insiti nella attività oggetto del Contratto e le misure di prevenzione specifiche che dovranno essere conseguentemente adottate.
- 6.5 Per il migliore adempimento degli obblighi sopra indicati, l'Appaltatrice dovrà in particolare: munirsi delle attrezzature e dei materiali adeguati all'Appalto da eseguire; non utilizzare mezzi e beni di qualsiasi genere della Committente senza preventiva autorizzazione scritta della Direzione Lavori della Committente stessa; seguire tutte le prescrizioni stabilite dalla Committente anche mediante affissi, cartelli, targhette e segnalazione varia; fornire per iscritto, su richiesta della Direzione Lavori della Committente; per tutti gli eventuali apparecchi soggetti a controllo ISPEL e/o USL, le seguenti precisazioni; norme costruttore, anno costruzione, matricola ISPEL, n.ro fabbrica, capacità; pressione kg/cm²; adottare in genere tutte le misure le cautele e gli accorgimenti tecnici più idonei al fine di evitare qualsiasi rischio; provvedere immediatamente, ad Appalto ultimato, a lasciare la zona interessata completamente sgombra da mezzi e materiali e ripulita; in caso contrario, la Committente avrà facoltà di rimuovere o far rimuovere quanto lasciato dalla Appaltatrice; a spese della stessa e senza alcuna responsabilità per tali beni a carico della Committente.
- 6.6 La Committente avrà facoltà di controllare e/o far controllare l'esatto adempimento degli impegni di cui sopra da parte della Appaltatrice e, occorrendo, di fare sospendere l'esecuzione dell'Appalto in corso ove questo non venga eseguito con la necessaria sicurezza; i danni che dovessero derivare alla Committente dalla sospensione faranno carico alla Appaltatrice.
- 6.7 L'Appaltatrice, se espressamente autorizzata per iscritto dalla Committente, potrà utilizzare, per l'esecuzione dell'Appalto, la rete idrica, elettrica e il gas della Committente; in tal caso, gli allacciamenti saranno a cura e spese della Appaltatrice; mentre della fornitura di acqua, energia e gas; ove non sia possibile il conteggio a consumo, se ne terrà debito conto nella determinazione del prezzo dell'Appalto.

7. COMODATO E CONTO LAVORAZIONE

Se, per l'esecuzione dell'Appalto, la Committente dovesse consegnare mezzi in prestito d'uso e/o merci in conto lavorazione, l'Appaltatrice si impegna a sottoscrivere con la Committente i relativi contratti di comodato e/o di deposito in conto lavorazione.

8. MODIFICHE DELL'APPALTO

- 8.1 L'Appaltatrice non potrà in alcun caso apportare modifiche alle caratteristiche e alle modalità concordate per l'esecuzione dell'Appalto, salvo autorizzazione scritta della Committente.

9. CONSEGNA E COLLAUDO

- 9.1 La consegna dell'Appalto dovrà avvenire entro la data concordata, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 10.
- 9.2 La Committente può procedere a collaudi in corso d'opera. In sede di collaudo definitivo sono rilevati e verbalizzati gli eventuali vizi o difformità con i termini per l'eliminazione. Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle ulteriori responsabilità, garanzie e obblighi di legge. Il momento della consegna definitiva coincide con quello della firma di verbale positivo senza riserve.
- 9.3 I termini di pagamento sono indicati nell'Ordine/contratto. E' fatto salvo il diritto della Committente di compensare i propri crediti verso l'Appaltatore con i debiti verso quest'ultimo, mediante semplice notifica scritta.

10. FORZA MAGGIORE

- 10.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tale ritardato o mancato adempimento sia stato determinato da causa di forza maggiore. Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi evento non imputabile ad una Parte e al di fuori del suo ragionevole controllo, come, a titolo di esempio, gli atti delle Pubbliche Autorità, incendi, esplosioni, sommosse, epidemie, mancanza di materie prime, restrizioni nell'uso di energia, gas, acqua, scioperi (purché su base nazionale o regionale). Il ricorrere di una causa di forza maggiore dovrà essere immediatamente comunicato per racc. A.R. dalla Parte affetta da tale circostanza, la quale dovrà peraltro impegnarsi al massimo per minimizzare le conseguenze negative di tali circostanze.
- 10.2 Resta tuttavia inteso che la sopravvenuta impossibilità totale della esecuzione dell'Appalto costituirà causa di risoluzione automatica del Contratto ove perduri per oltre 30 (trenta) giorni. In caso di sopravvenuta impossibilità parziale della esecuzione dell'Appalto, le Parti si impegnano a concordare idonee modalità per limitare le reciproche conseguenze negative. fermo restando che il perdurare della impossibilità, ancorché parziale, oltre i 30 (trenta) giorni costituirà causa di risoluzione automatica del Contratto.
- 10.3 In tutti i casi predetti, la Committente pagherà alla Appaltatrice la parte di Appalto già eseguita, in proporzione al prezzo globalmente pattuito per l'Appalto.

11. RECESSO ANTICIPATO DELLA COMMITTENTE

- 11.1 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli, l'Appaltatrice riconosce alla Committente la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni dato con racc. A.R., con il pagamento alla Appaltatrice della parte di Appalto già eseguita, in proporzione al prezzo globalmente pattuito per l'Appalto.
- 11.2 In nessun caso il recesso anticipato della Committente potrà comportare indennizzi di sorta a favore della Appaltatrice, purché sia rispettato il preavviso.

12. INADEMPIENZE DELLA APPALTATRICE -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 Qualora l'Appaltatrice sia inadempiente ad uno qualsiasi dei suoi obblighi contrattuali, ove tale inadempienza sia imputabile alla Appaltatrice stessa e tale inadempienza, a giudizio insindacabile della Committente rappresenti o possa rappresentare pregiudizio grave per la Committente stessa la Committente avrà facoltà di adottare previa semplice racc. A.R. qualsiasi provvedimento necessario a limitare o annullare le conseguenze della inadempienza contrattuale della Appaltatrice, a spese della stessa e compensando sugli eventuali pagamenti, fatta sempre salva la facoltà di avvalersi di ogni altra facoltà di legge o di Contratto.
- 12.2 Qualora l'Appaltatrice sia inadempiente a qualsiasi obbligo di Contratto e sia rimasta senza esito, nel congruo termine indicato nella relativa racc. A.R. la diffida ad adempiere intimata dalla Committente, la Committente potrà eliminare gli effetti della inadempienza a propria cura e spese della Appaltatrice, come previsto in 12.1, oppure risolvere il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.
- 12.3 La tolleranza della Committente ad inadempienze della Appaltatrice e il mancato esercizio della stessa ad avvalersi di quanto per legge o per Contratto le compete, non precluderanno alla Committente la facoltà di avvalersi dei propri diritti al verificarsi di altra inadempienza a qualunque titolo.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 13.1 Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 cod.civ. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono grave inadempimento ai fini della risoluzione immediata dell'Ordine/Contratto su iniziativa della Committente ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. le seguenti ipotesi:
 - 1) in generale, il manifestarsi di situazioni nell'ambito dell'organizzazione dell'Appaltatrice che ne palesino l'imminente dissesto funzionale e/o organizzativo e/o l'imminente incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni contrattuali nei confronti della Committente
 - 2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'Appaltatrice

- 3) comportamenti dell'Appaltatrice idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati alla Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del fornitore medesimo
 - 4) ritardo nell'esecuzione dell'Appalto superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore
 - 5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali
 - 6) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni richieste per lo svolgimento dell'Appalto
 - 7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale dell'Appaltatrice impiegato presso la Committente
 - 8) gravi inosservanze da parte dell'Appaltatrice alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza e sottoposizione dell'Appaltatrice ad un procedimento penale o condanna con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dal D. lgs. 231/2001
 - 9) gravi inosservanze da parte dell'Appaltatrice ai principi generali e alle prescrizioni del Codice dei Fornitori del Gruppo Rentokil Initial, nonché alle disposizioni legislative in materia di anti-schiavitù del Modern Slavery Statement 2018 del Gruppo Rentokil Initial
 - 10) conflitti di interesse, che ad insindacabile giudizio della Committente, non consentano il regolare svolgimento dell'Appalto
 - 11) violazione di quanto stabilito nell' art. 17 delle presenti Condizioni Generali.
- 13.2 Nelle ipotesi sopra indicate, l'Ordine/Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione della Committente, inviata all'Appaltatrice con lettera raccomandata A.R. oppure PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
- 13.3 Nel caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa dell'Appaltatrice, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dovuti all'inadempimento dell'Appaltatrice e alla risoluzione anticipata del contratto, in particolare si riserva la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatrice è tenuta a risarcire.
- 13.4 In tutti i casi di passaggio a Fornitore terzo indicato dalla Committente, l'Appaltatrice dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dalla Committente stessa per il buon esito del passaggio.

14. COPERTURA ASSICURATIVA

- 14.1 L'Appaltatrice dà atto di avere in corso polizze assicurative, con adeguati massimali, a tutela dei terzi, Committente inclusa, per l'indennizzo di qualunque danno possa loro derivare dalla esecuzione o non esecuzione dell'Appalto, per fatto di cui l'Appaltatrice debba rispondere a norma di Legge o di Contratto. Copia di tali polizze sarà consegnata alla Committente a semplice richiesta di quest'ultima.

15. RISERVATEZZA DELL'APPALTO

- 15.1 L'Appaltatrice si impegna a tenere riservate tutte le notizie e i dati che le fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza in occasione della esecuzione dell'Appalto attinenti l'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi e i risultati produttivi e commerciali della Committente. L'Appaltatrice garantisce che alla stessa riservatezza si atterrano i propri dipendenti e le persone comunque da essa incaricate.
- 15.2 Gli impegni di cui al presente articolo resteranno in vigore per 5 (cinque) anni dalla cessazione per qualsiasi causa del Contratto.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 16.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
- 16.2 Qualsiasi controversia comunque relativa al Contratto di Appalto sarà di competenza esclusiva del Foro del luogo ove la Committente ha sede legale, fatta salva la facoltà per la Committente stessa di adire ogni altro Foro competente.

17. CODICE DI CONDOTTA. CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

- 17.1 L'Appaltatrice dichiara di avere definito una propria politica anti-corruzione. L'Appaltatrice si impegna in ogni caso, nell'esecuzione del presente contratto, ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri dipendenti ai principi etico-comportamentali enunciati dal GRUPPO RENTOKIL ITALIA nel proprio Codice di Condotta reso disponibile ai terzi all'indirizzo: <http://www.rentokil-initial.com/how-we-do-it/code-of-conduct/>, che l'Appaltatrice dichiara di conoscere.
- 17.2 L'Appaltatrice si impegna per sé e per il proprio personale o propri incaricati a non dare o promettere, né direttamente né indirettamente, pagamento o offerta di pagamento, anche in forma di regalo o altra forma di beneficio o utilità in connessione all'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine/Contratto, a chiunque, in violazione della normativa vigente, inclusa la normativa UK – Bribery Act 2010 o U.S.A. – Foreign Corrupt Practices Act. (c.d. clausola anti-corruzione)
- 17.3 L'Appaltatrice si impegna ad informare senza indugio la Committente qualora dovesse essere coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dal d.lgs. 231/2001, abbia sentenza definitiva o non definitiva per i medesimi reati o si trovi in situazioni di conflitto di interesse o qualora avesse ragione di sospettare l'intervenuta violazione di quanto previsto dal presente articolo.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 18.1 Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, quali titolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali comunque conosciuti in occasione della emissione/stipula dell'Ordine/Contratto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), nonché di ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, complessivamente, "Normativa Privacy").
- 18.2 La Committente informa che i dati personali dell'Appaltatrice persona fisica, dei dipendenti e/o soci lavoratori dell'Appaltatrice addetti all'esecuzione dell'Ordine/Contratto (di seguito, "Personale") conosciuti dalla Committente saranno trattati da questa in qualità di titolare del trattamento conformemente alla Normativa Privacy e all'informativa privacy pubblicata sul sito internet www.rentokil-initial.it che l'Appaltatrice si obbliga a portare a conoscenza di tutto il suo Personale.
- 18.3 L'Appaltatrice dichiara di conoscere il contenuto degli obblighi e dei principi della Normativa Privacy e, al riguardo si impegna, anche per il proprio Personale, a rispettarne le relative prescrizioni e procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare ipotesi di violazione della Normativa Privacy.
- 18.4 Qualora l'oggetto dell'Ordine/Contratto preveda il trattamento di dati personali di una o più categorie di interessati di cui la Committente è titolare del trattamento dei dati personali, la Committente designa l'Appaltatrice quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con specifico e separato atto di nomina che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, "Atto di Nomina"). In relazione a quanto precede, l'Appaltatrice, quale responsabile esterno del trattamento, conferma di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la conformità del suddetto trattamento di dati personali alla Normativa Privacy. Si precisa, in ogni caso, che la mancata sottoscrizione dell'Atto di Nomina da parte dell'Appaltatrice costituirà grave inadempimento contrattuale anche ai fini della eventuale risoluzione del presente contratto per fatto e colpa imputabile all'Appaltatrice.
- 18.5 L'Appaltatrice, qualora nominata responsabile del trattamento dei dati personali mediante Atto di Nomina è tenuta a:
- a) rispettare gli obblighi previsti nell'Atto di Nomina;
 - b) rispettare le direttive impartite dalla Committente che s'intenderanno vincolanti senza necessità di ulteriori accettazioni da parte dell'Appaltatrice;

c) mettere a disposizione della Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dalla Normativa Privacy.

18.6 Le Parti convengono che il mancato rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, anche ai fini dell'eventuale risoluzione del presente contratto per fatto e colpa imputabile all'Appaltatrice.

18.7 L'Appaltatrice si impegna a manlevare e a tenere integralmente indenne la Committente da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi derivanti dalla violazione da parte dell'Appaltatrice dei citati obblighi e principi previsti dalla Normativa.

19. ETICA AZIENDALE, ANTI-SCHIAVITÀ E TRATTA DI ESSERI UMANI

19.1 L'Appaltatrice prevede e attua adeguati standard, procedure e controlli aziendali al fine di assicurare la conformità al codice di condotta della Committente (pubblicato su www.rentokil-initial.it e www.initial.it), nonché a tutte le normative ambientali, le leggi sul lavoro e le migliori prassi di settore.

19.2 L'Appaltatrice è tenuta a:

- a) esaminare attentamente il codice di condotta della Committente; e
- b) assicurare che il codice di condotta della Committente sia reso pubblico a tutti i dipendenti, direttori e fornitori dell'Appaltatrice e che tutti rispettino le disposizioni contenute nel codice di condotta medesimo.

19.3 Nell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente contratto, l'Appaltatrice:

- a) conosce, rispetta e applica il Codice dei Fornitori e il Modern Slavery Statement 2018, approvati dal Gruppo Rentokil Initial e pubblicati sul sito www.rentokil-initial.it e www.initial.it;
- b) rispetta tutte le leggi, statuti, regolamenti e codici di volta in volta in vigore volti a contrastare atti di schiavitù e tratta di esseri umani, incluso, ma non limitato al Modern Slavery Act del 2015; e
- c) si astiene dal compiere attività, pratiche o condotte che integrino reato ai sensi e per gli effetti delle sezioni 1, 2 o 4 del Modern Slavery Act del 2015.

20. OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO E GLI ULTERIORI PROTOCOLLI EX D. LGS. 231/2001 E MANLEVA.

L'Appaltatrice si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli previsti dalla Committente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e pubblicati sul sito www.rentokil-initial.it e www.initial.it. La violazione delle regole previste dai citati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

L'Appaltatrice manleva la Committente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico, Protocolli da parte della stessa o del suo personale apicale o sottoposto.

21. ALLEGATI

Gli allegati di seguito elencati sono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali:

Nel caso di attività svolte presso la Committente:

All. 1 Preventivo dei lavori

All. 2 Informazione sui rischi delle attività svolte presso la Committente e sulle misure di emergenza ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

All. 3 Definizione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi alle interferenze, da effettuarsi da parte dell'Appaltatrice/lavoratore autonomo

| Luogo e data | Timbro e firma dell'APPALTATORE |
|--------------|---------------------------------|
| | |

POSTILLA

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni e pattuizioni contenute nei seguenti Articoli:

Art. 1 Disciplina dell'Ordine/ Contratto

Art. 2 Organizzazione dell'Appaltatore

Art. 3 Divieto di subappalto e di cessione

Art. 5 Personale dell'Appaltatore

Art. 6 Esecuzione dell'Appalto presso la Committente

Art. 8 Modifiche dell'Appalto

Art.9 Consegna e Collaudo

Art. 11 Facoltà di recesso

Art. 12 Inadempienze dell'Appaltatore – Risoluzione dell'Ordine/ Contratto

Art. 16 Legge applicabile e foro competente esclusivo

Art. 17 Codice di Condotta. Clausole anti-corruzione

Art. 18 Trattamento dei dati personali

Art.19 Etica aziendale, antischiavitù e tratta degli esseri umani

Art. 20 Obbligo di rispettare il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli ex D.Lgs. 231/2001 e Manleva.

| Luogo e data | Timbro e firma dell'APPALTATORE |
|--------------|---------------------------------|
| | |